



ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 12 ottobre 2017	Deliberazione n. 13
----------------------------	---------------------

OGGETTO: Indirizzi in materia di politiche assunzionali di AIPo.

Assessori delle Regioni:

Piemonte: Francesco BALOCCO

Lombardia: Viviana BECCALOSSO

Emilia Romagna: Paola GAZZOLO

Veneto: Gianpaolo BOTTACIN

Struttura competente: Direzione centrale affari generali, gare e contratti, personale.

VISTI:

- Il D. Lgs. n. 112/98;
- Il DPCM del 14/12/2000, Trasferimento all'A.I.Po dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni del Magistrato per il Po, conferite dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 118;
- L'Accordo Costitutivo dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.Po) del 2 agosto 2001, allegato alla L.R. Emilia Romagna 22 novembre 2001, n. 42, L.R. Piemonte 28 dicembre 2001, n. 38, L.R. Veneto 1 marzo 2002, n. 4, L.R. 2 aprile 2002, n. 5;

DATO ATTO che l'AIPO è un ente atipico nel panorama delle pubbliche amministrazioni italiane, sia per la sua natura interregionale e sia per le sue competenze; non rientra nella categoria degli enti locali di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e non è tenuto al rispetto del patto di stabilità interno, ora sostituito dall'obbligo del pareggio di bilancio (Legge. n. 208/2015);

RILEVATO che l'esclusione dall'applicazione del patto di stabilità è stata confermata da un parere scritto dell'Ispettore Generale Capo della Ragioneria Generale dello Stato del 14/04/2008, prot. n. 42150, ribadito recentemente al Direttore dell'Agenzia, sia pure verbalmente, dall'attuale titolare del medesimo ufficio della Ragioneria Generale dello Stato;

EVIDENZIATO che, per quanto riguarda le assunzioni di personale, in linea teorica sarebbe applicabile ad AIPO l'art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006, il quale prevede, per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, un tetto massimo delle spese di personale non superiore al corrispondente ammontare dell'anno 2008 e la possibilità di procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente (c.d. turn over al 100%);

RICORDATO che con delibera del Comitato d'Indirizzo del 18/12/2014, n. 35, in sede di definizione degli indirizzi applicativi della legge n. 114/2014 in materia gestione delle risorse umane, l'Agenzia ha deciso di uniformare la propria politica del turn over del personale cessato agli orientamenti assunti dagli altri enti strumentali regionali ed, in particolare, a quelli della regione Emilia Romagna, adeguandosi alle prescrizioni di cui all'art. 3, commi 5 e seguenti della medesima legge n. 114/2014. Questa normativa prevedeva per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno:

- a) per gli anni 2014 e 2015, un turn over pari al 60% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, destinato ad aumentare all'80% negli anni 2016 e 2017 ed al 100% a decorrere dall'anno 2018, con la possibilità di cumulare delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni;
- b) un tetto massimo delle spese di personale pari al valore medio del triennio 2011 - 2012 -2013.

OSSERVATO che con la citata delibera del Comitato d'Indirizzo n. 35/2014, AIPO si è assoggettata volontariamente agli stessi limiti assunzionali delle regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità, nella prospettiva che questi limiti, come previsto dalla legge n. 114/2014, fossero destinati ad un progressivo aumento, fino a raggiungere, nell'anno 2018, il 100% del personale cessato l'anno precedente;

DATO ATTO che solo un anno dopo il legislatore è intervenuto nuovamente sulla materia con l'art. 1, comma 228, della legge. n. 208/2015, riducendo il turn over del personale delle regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità, al 25% della spesa relativa al personale cessato l'anno precedente;



EVIDENZIATO che l'effetto di quest'ultimo intervento, unitamente all'esigenza di ricollocamento del personale degli enti area vasta negli anni 2015 e 2016, è stata la drastica riduzione delle capacità assunzionali di regioni ed enti locali, AIPO compresa, con la conseguente quasi impossibilità di sostituire il personale cessato nei medesimi anni, se non con processi di mobilità tra pubbliche amministrazioni;

RICORDATO che, nel corso del 2016, AIPO ha elaborato ed approvato, con deliberazione del Comitato d'Indirizzo n. 30 del 18/10/2016, un progetto di riorganizzazione finalizzato ad incrementare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione dell'Agenzia, mediante la razionalizzazione delle strutture e delle funzioni nonché la riduzione dei tempi di intervento, da realizzarsi principalmente attraverso il potenziamento delle strutture territoriali e la semplificazione dei processi. La relazione allegata al progetto di riorganizzazione approvato, riconosce l'importanza del contributo che può provenire dal fattore umano, evidenziando la necessità di valorizzare ed utilizzare pienamente le competenze delle risorse umane già esistenti, anche venendo incontro alle loro aspettative di riqualificazione e re-inquadramento, nonché ritenendo strategico l'introduzione di nuovi profili professionali nell'organico di AIPO (istruttore tecnico polifunzionale, funzionario specialista economico-finanziario);

VALUTATO che i vigenti limiti assunzionali possono costituire un serio ostacolo alla piena attuazione del nuovo modello organizzativo di AIPO;

APPURATO che, recentemente, il legislatore ha nuovamente modificato i limiti del turn over del personale delle regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità; infatti, l'art. 22 della legge 21/06/2017, n. 96, nei comuni con più di mille abitanti, per gli anni 2017 e 2018, ha elevato il turn over al 75% della spesa corrispondente al personale cessato l'anno precedente, a condizione che il rapporto tra dipendenti e popolazione residente nel 2016 risulti inferiore al limite fissato per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari. Per le regioni, sempre il citato art. 22, ha incrementato per gli anni 2017 e 2018 il turn over al 75% della spesa relativa al personale cessato l'anno precedente, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- 1) monitoraggio e certificazione del pareggio di bilancio relativo all'anno 2015;
- 2) rispettato il tetto di spesa complessivo del personale riferito alla spesa media del triennio 2011 - 2012 - 2013;
- 3) aver sostenuto nell'anno 2016 una spesa per il personale inferiore al 12% del titolo I delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata.

CONSIDERATO che, per quanto riguarda AIPO, il rispetto delle condizioni sopra indicate sub 1) e 3), risulterebbe assai problematico, tenuto conto, in primo luogo, che non essendo un ente soggetto al patto di stabilità, l'Agenzia non è tenuta a certificare il pareggio di bilancio e, in secondo luogo, che le sue uniche entrate di natura corrente sono rappresentate quasi esclusivamente dal contributo annuo erogato dallo Stato, rispetto al quale non è possibile ipotizzare un'incidenza percentuale delle spese di personale inferiore al 12%;

RICONOSCIUTO che il quadro normativo ed il contesto generale sono molto cambiati rispetto a quelli esistenti quando è stata adottata la citata delibera del Cdl n. 35/2014 e che AIPO rischia di restare sottoposta a vincoli in materia di assunzioni più rigorosi di quelli previsti attualmente per le regioni e gli enti locali in regola con i parametri di virtuosità sopra citati, con la possibile compromissione della funzionalità dei suoi servizi, molti dei quali attengono alla tutela della pubblica incolumità (ad es. la previsione ed il governo degli eventi di piena);

RITENUTO, per le ragioni sopra evidenziate, di dover modificare gli indirizzi in materia di politiche

assunzionali approvati con precedente delibera n. 35 del 18/12/2014, riconoscendo ad AIPO la possibilità di adeguare le proprie capacità assunzionali alla disciplina prevista per gli enti non soggetti al patto di stabilità dall'art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato d'Indirizzo di AIPO, all'unanimità dei componenti,

DELIBERA

1. Di modificare gli indirizzi in materia di politiche assunzionali approvati con precedente delibera n. 35 del 18/12/2014, riconoscendo ad AIPO la possibilità di adeguare le proprie capacità assunzionali alla disciplina prevista per gli enti non soggetti al patto di stabilità dall'art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006 e s.m.i.;
2. Di incaricare la Direzione dell'Agenzia di rivedere ed eventualmente predisporre gli opportuni aggiornamenti del Piano triennale dei fabbisogni di personale, sulla base dei contenuti approvati con la presente deliberazione;
3. Di dare atto che restano fermi gli indirizzi in materia di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro approvati con la citata delibera n. 35 del 18/12/2014.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

LA PRESIDENTE

Viviana Beccalossi



Il Segretario Verbalizzante

Luigi Perrotta

